



Cofinanziato
dall'Unione europea



SVILUPPO RURALE
EMILIA-ROMAGNA 2023-27

Disposizioni comuni in merito all'individuazione di infrazioni e livelli di riduzioni dei sostegni previsti per determinati impegni di misure agroambientali, assunti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115, (UE) n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027.

Regolamento (UE) n. 2021/2116

1. Premessa

Le presenti disposizioni trasversali definiscono il quadro sanzionatorio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dagli articoli 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 recante *“Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”* e sue successive modifiche ed integrazioni.

In attuazione dell'articolo 25 del suddetto D.Lgs. n. 42/2023, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 188/2023, il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha approvato il Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.”*.

Per quanto non disposto nelle presenti disposizioni, si applicano le previsioni del D.Lgs. n. 42/2023 e del D.M. n. 93348/2024, nonché la normativa unionale in materia di sviluppo rurale e condizionalità.

2. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi di sviluppo rurale di seguito elencati:

- a. Impegni assunti ai sensi dell'articolo 70 (“Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione”) del Regolamento (UE) n. 2021/2115, come definiti nel “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027) e dal Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027), che integra il CoPSR 2023-2027, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito FEASR 2023-2027), approvato nella versione 2.1 con Decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023, e nello specifico ai seguenti interventi di sviluppo rurale ambiente:
 - SRA01 - ACA1 - produzione integrata;
 - SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli;
 - SRA04 - ACA4 - apporto di sostanza organica nei suoli;
 - SRA07 - ACA7 - conversione seminativi a prati e pascoli;
 - SRA08 - ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti;
 - SRA10 - ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche;
 - SRA13 - ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola;
 - SRA14 - ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità;
 - SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità;
 - SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci;
 - SRA25 - ACA25 - tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica;

- SRA28 - SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali;
 - SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica;
- b. Impegni, ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti, relativi a azioni/ai tipi di operazione dei programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, qualora finanziati con risorse FEASR 2023-2027, così come individuati per l'annualità 2023 dal paragrafo 6.1 delle "Disposizioni comuni" Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 e sue successive modifiche e, per le annualità successive, da atti dell'Autorità di Gestione del CoPSR 2023-2027.

In attuazione dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 42/2023:

- **la disciplina definita nella Deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 28 gennaio 2019**, recante "*Nuova individuazione di infrazioni e livelli di riduzioni previsti per determinati impegni, ancora vigenti, di misure Agroambientali, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2078/1992, (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1698/2005, e (UE) n. 1305/2013.*", continua ad applicarsi:
 1. alle misure agro-climatico-ambientali relative a domande ammesse entro il 31 dicembre 2006, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999, per le quali continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi previsti nei relativi contratti agro-ambientali;
 2. alle misure agro-climatico-ambientali relative ai programmi di sviluppo rurale delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2022, finanziate con risorse FEASR afferenti a uno dei periodi suindicati, così come individuati per l'annualità 2023 dal paragrafo 6.1 delle "Disposizioni comuni" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022 e, per le annualità successive, dagli atti dell'Autorità di Gestione del CoPSR 2023-2027;
- **la disciplina definita nell'allegato 6 della Deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016**, continua ad applicarsi alle misure di imboschimento finanziate con risorse FEASR dei programmi di sviluppo rurale riferiti ai periodi 2007-2013 e 2014-2022.

3. Regime sanzionatorio – Regole generali

I **requisiti di ammissibilità** stabiliti dal PSP e dal CoPSR 2023-2027 nonché dai bandi di approvazione dei relativi interventi, devono essere mantenuti per tutta la durata del periodo di impegno e sono fatti oggetto di controllo anche successivamente alla concessione del sostegno.

Nel caso di mancato rispetto/perdita dei requisiti di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, accertato in via definitiva, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente in applicazione dell'articolo 11, comma 1 del D.M. n. 93348/2024.

Ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 42/2023, il mancato rispetto degli impegni previsti dai bandi e dal PSP, relativi alla concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali ovvero degli altri pertinenti obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP, comporta, per ogni **infrazione** o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo ammesso del montante.

Per ogni impegno è infatti individuato un livello di disaggregazione (es. coltura/UBA, settore zootecnico, gruppo di coltura, sottoimpegno/sottoazione, impegno facoltativo, azione, intervento, tipo di operazione, misura) che definisce il **montante** riducibile in caso di violazione dell'impegno medesimo. Il montante oggetto di riduzione, esclusione o recupero è rappresentato dall'importo della

domanda di pagamento dell'annualità considerata, con specifico riferimento alla concessione interessata dall'impegno violato, fatte salve eventuali differenziazioni, riportate negli allegati all'atto di approvazione delle presenti disposizioni, per i singoli interventi.

Eventuali precisazioni e dettagli in merito all'applicazione del montante sono indicati, se del caso, in calce alle singole Tabelle A degli allegati all'atto di approvazione delle presenti disposizioni.

Per stabilire il livello di riduzione del sostegno in seguito all'inadempienza di un impegno, devono essere considerati i parametri di gravità, entità, durata e ripetizione, come stabilito dal D.M. n. 93348/2024.

Per l'individuazione di inosservanze di diversi periodi di programmazione, nelle Tabelle A presenti negli allegati all'atto di approvazione delle presenti disposizioni per i singoli interventi, per ogni specifico impegno sono riportati i codici afferenti ad impegni analoghi di diversi periodi di programmazione di sviluppo rurale.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 del D.M. n. 93348/2024, per ogni impegno descritto per gli interventi SRA, per i tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 e per le Azioni della Misura 214 del PSR 2007-2013, finanziati con risorse FEASR 2023-2027 come individuati al paragrafo 2, è stata individuata una griglia contenente un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5) per ciascun indice di verifica, nonché i casi in cui è applicabile l'esclusione dal pagamento per l'anno civile di accertamento. La griglia è stata definita secondo la matrice dell'Allegato 4 del D.M. medesimo, al quale si rimanda anche per il dettaglio delle modalità di applicazione e calcolo delle riduzioni/esclusioni.

L'indice di verifica "durata" è stato generalmente definito per ogni infrazione come equivalente alla portata indicata per il parametro "gravità". Nelle griglie vengono inserite eventuali differenziazioni, collegate alla specificità dell'infrazione.

La **ripetizione di una violazione**, in base a quanto disposto dell'articolo 14 del D.M. n. 93348/2024, ricorre quando sono accertate due inosservanze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento; la ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

Ai fini delle presenti disposizioni, per inosservanze analoghe si intendono:

- inosservanze, anche se ricadenti in un livello di gravità differente, relative al medesimo codice impegno di uno stesso intervento del PSP 2023-2027 o al medesimo codice impegno di uno stesso tipo di operazione/azione delle programmazioni precedenti;
- inosservanze relative a codici di impegno analoghi di interventi assimilabili di diversi periodi di programmazione, come individuati nelle Tabelle A dei singoli interventi presenti negli allegati all'atto di approvazione delle presenti disposizioni ed in precedenti disposizioni sanzionatorie o nei relativi bandi;
- inosservanze ad impegni aventi il medesimo codice e relativi ad uno stesso tipo di operazione, nei casi in cui tali impegni abbiano decorrenza diversa e di essi almeno uno sia finanziato con risorse FEASR 2023-2027, e sempre a condizione che tali inosservanze siano accertate negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario.

Per quanto concerne il **recupero di importi erogati in annualità pregresse** in caso di impegni o pagamenti pluriennali, si applica il disposto dell'articolo 12 del D.M. n. 93348/2024. In particolare, i recuperi si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento, in relazione al livello di inosservanza effettivamente rilevata nelle annualità precedenti.

I casi in cui è possibile sospendere la sanzione, qualora sia prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inosservanza entro tre mesi dalla data della notifica, sono stabiliti negli allegati per ogni singolo intervento.

4. Regime sanzionatorio – Tabelle, tipologie di infrazioni, conseguenze sanzionatorie

Le inadempienze e i livelli di riduzione sono elencati e definiti negli allegati degli interventi SRA afferenti alla programmazione 2023-2027, di cui all'atto di approvazione delle presenti disposizioni, che sono composti dalle seguenti tabelle:

Tabella A: contenente l'elenco degli impegni e i relativi montanti riducibili o soggetti ad esclusione e le relazioni tra gli impegni agroambientali e i pertinenti impegni di condizionalità rafforzata, requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione e definiti nel PSP 2023-2027;

Tabella B: contenente l'elenco delle violazioni specifiche, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera d) del D.M. n. 93348/2024, che comportano l'esclusione o il recupero del sostegno per l'intervento/tipologia di operazione/azione nell'anno di accertamento, oltre al recupero degli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento, in relazione al livello di inosservanza effettivamente rilevata nelle annualità precedenti.

La *ripetizione* di violazioni specifiche riferite ad uno stesso impegno costituisce "violazione grave" e comporta le conseguenze stabilite dall'articolo 14, comma 2 del D.M. n. 93348/2024.

Tabella B1: contenente l'elenco delle ulteriori inadempienze che costituiscono violazioni gravi, individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera c) del D.M. n. 93348/2024, che comportano il rifiuto o il recupero integrale del sostegno. Il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso Intervento/Tipologia di operazione/azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Tabella C: contenente l'elenco delle infrazioni classificate ed individuate per ogni singolo codice di impegno, per la definizione del livello di infrazione dell'indice di verifica gravità, entità e durata;

Tabella C.n: contenente per ciascuna infrazione agli impegni gli indici di GRAVITÀ, ENTITÀ e DURATA e/o L'ESCLUSIONE individuati ai fini del calcolo della riduzione da applicare al montante.

In caso di violazione degli impegni, la percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata, così come disposto dall'articolo 12, comma 2 del D.M. n. 93348/2024.

La *ripetizione* di una inadempienza con livello gravità, entità e durata di livello diverso dal livello massimo comporta l'applicazione di una maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali sopra indicate, così come disposto dall'articolo 14, comma 4 del D.M. n. 93348/2024.

La *ripetizione* di inosservanze con gravità, entità e durata di livello massimo, oppure la *ripetizione* di inosservanze comportanti l'esclusione annuale in base a quanto eventualmente previsto dalle Tabelle C.n riportate negli allegati all'atto di approvazione delle presenti disposizioni, si configura come violazione grave e comporta le conseguenze descritte al punto relativo alla Tabella B1.

In caso di inosservanze contestuali di un impegno volontario previsto a norma dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e di un collegato **impegno pertinente di condizionalità**, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, secondo le modalità di cui all'Allegato 4 del D.M. n. 93348/2024, doppia rispetto alle percentuali del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'intervento in questione, così come disposto all'articolo 13 del D.M. n. 93348/2024. Qualora nelle specifiche griglie siano individuati più impegni pertinenti di

condizionalità relativi ad un medesimo impegno volontario, l'articolo 13 si applica anche nel caso in cui venga violato uno solo di essi.

L'eventuale inosservanza di un impegno pertinente di condizionalità viene considerata un'unica infrazione, qualora costituisca violazione anche di altri impegni pertinenti di condizionalità.

La *ripetizione* delle inosservanze contestuali ad un impegno volontario e ad uno stesso impegno pertinente di condizionalità ad esso collegato si configura come violazione grave e comporta le conseguenze descritte al punto del presente paragrafo relativo alla Tabella B1.

Si precisa a tal fine che in Tabella A, in attuazione dell'articolo 13 del D.M. n. 93348/2024, sono riportati gli impegni pertinenti di condizionalità rafforzata (applicabili agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027 così come definiti nel Piano strategico della PAC 2023-2027, nonché ai tipi di operazione delle Misure 10 e 11 e alle Azioni della Misura 214 del PSR 2007-2013 per impegni ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti finanziati con risorse FEASR 2023-2027) anche sulla base delle disposizioni regionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023 e sue successive modifiche e integrazioni.

Nella medesima Tabella A sono inoltre riportati i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e gli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione e definiti nel Piano strategico della PAC 2023-2027, applicabili agli interventi di sviluppo rurale ambiente del PSP 2023-2027, nonché ai tipi di operazione delle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2022 e alle Azioni della Misura 214 del PSR 2007-2013 per impegni ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Requisiti minimi ed altri elementi di baseline

Ai sensi della normativa unionale riferita al nuovo periodo di programmazione 2023-2027, nell'ambito dell'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale, pur non essendo parte del quadro normativo della condizionalità rafforzata, sono parte della baseline e devono essere oggetto dell'applicazione dell'articolo 57 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Pertanto, in continuità con la programmazione 2014-2022 e **con riferimento ai tipi di operazione/interventi di cui al paragrafo 2, lettere a. e b.**, si è provveduto ad individuare, per ogni requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, stabilito come pertinente nel PSP 2023-2027, una griglia contenente il montante riducibile nel caso di infrazione e, per ciascun indice di verifica, un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5), così come riportato nell'Allegato 2 all'atto di approvazione delle presenti disposizioni. Si rimanda alle Tabelle A dei singoli tipi di operazione/interventi per l'eventuale individuazione dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari pertinenti per ciascun impegno.

Infine, **con riferimento ai pertinenti impegni relativi ai tipi di operazione/interventi di cui al paragrafo 2, lettere a. e b.**, sono stati indicati nelle Tabelle A, di cui agli allegati all'atto di approvazione delle presenti disposizioni, le pertinenti condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nonché gli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione, definiti nel PSP 2023-2027.

In caso di violazione:

- delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, pertinenti all'impegno oggetto di inosservanza, si procederà all'esclusione dal pagamento della parcella interessata;

- di altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione definiti nel PSP 2023-2027, la riduzione deriverà dall'applicazione dei parametri di gravità = 3; entità = 3; durata = 3 al montante indicato per il pertinente impegno volontario oggetto di infrazione, qualora siano riscontrate sanzioni amministrative a carico di tali requisiti.

Per quanto concerne la ripetizione di un'inosservanza analoga, rilevata a carico dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché dei pertinenti altri requisiti nazionali o unionali, si rimanda a quanto disposto al paragrafo 3.

Per quanto attiene alle procedure relative al mancato rispetto degli obblighi di baseline, si rimanda al manuale di AGREA in fase di predisposizione.

Riduzioni ad impegni trasversali di misure agroambientali, assunti ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115, (UE) n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005 ancora vigenti e per i quali sono dovuti ancora pagamenti finanziati con risorse afferenti alle programmazioni 2014-2022 e 2023-2027

Oltre alle riduzioni definite per i singoli interventi/tipologie di operazione citate al paragrafo 2, le presenti disposizioni determinano, sulla base delle modalità precedentemente descritte, le seguenti riduzioni trasversali da applicare al montante intervento/tipologia di operazione/azione in caso di violazione dell'obbligo a fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR Sempre basso (1)	Sempre basso (1)	Sempre basso (1)
Medio (3)			
Alto (5)			

Per quanto concerne la ripetizione di un'inosservanza analoga, rilevata a carico di impegni trasversali, si rimanda a quanto disposto al paragrafo 3.